

**LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 6.**

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

<b>Titolo</b>	Riconoscimento della funzione educativa svolta dalle Parrocchie e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Molise.
<b>Oggetto</b>	Ruolo delle Parrocchie in Molise - Valorizzazione e riconoscimento della loro funzione educativa.
<b>Bollettino</b>	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 2 del 1 febbraio 2003
<b>Catalogazione</b>	30.Promozione e organizzazione di attività culturali e delle tradizioni locali, associazionismo

**Art. 1  
(Oggetto)**

1. La Regione Molise, in conformità all'articolo 4 dello Statuto e alle leggi 8 novembre 2000, n. 328 e 7 dicembre 2000, n. 383 nonché alla legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di efficienza dei servizi sociali, riconosce la funzione educativa e la valenza sociale svolti dall'Ente parrocchia e dagli Enti morali nelle comunità locali, mediante le loro diverse forme aggregative - oratori, centri giovanili, associazioni parrocchiali - finalizzate a perseguire la promozione, lo sviluppo e la crescita armonica di ragazzi, adolescenti e giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

**Art. 2  
(Finalità)**

1. Finalità della presente legge è quella di realizzare una organica ed integrata politica sociale intesa a promuovere la crescita della gioventù attraverso:

- a) la formalizzazione della funzione educativa e sociale che la parrocchia esplica a favore dei minori e dei giovani;
- b) l'incremento dei centri giovanili parrocchiali, dedicati prioritariamente, ad iniziative del tempo libero dei minori con l'obiettivo di promuovere l'agio e prevenire il disagio attraverso attività formative, aggregative e di socializzazione.

**Art. 3  
(Strumenti di programma)**

1. La Regione riconosce la titolarità delle Diocesi del Molise ad essere consultate nella fase in cui si elaborano le linee di programmazione e di pianificazione regionale in materia di interventi di politica sociale, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai minori, agli adolescenti e ai giovani.

2. La Regione riconosce altresì la titolarità delle Diocesi del Molise a far parte, con propri rappresentanti, delle commissioni consultive, di organismi regionali e di gruppi di lavoro costituiti per esaminare le tematiche del settore.

**Art. 4**  
**(Sovvenzioni e contributi)**

1. La Regione riconosce alla parrocchia ed agli Enti morali la titolarità a proporre e gestire attraverso opportuni accordi con gli Enti locali, programmi ed iniziative di carattere formativo e aggregativo nell'ambito dei minori e, di conseguenza, ad avere accesso alle risorse, alle sovvenzioni ed ai contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

**Art. 5**  
**(Accordi di programma)**

1. La Regione si impegna, attraverso protocolli di intesa stipulati con le Diocesi del Molise, a promuovere programmi e misure di sostegno per valorizzare l'azione e le potenzialità degli oratori, dei centri giovanili e delle associazioni che fanno capo alle parrocchie, nel rispetto delle finalità indicate dalla presente legge.

**Art. 6**  
**(Norma finale)**

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come della Regione Molise.